



Bruxelles, 31 maggio 2018
(OR. en)

16718/07
DCL 1

ENER 327
COWEB 306
RELEX 993
COEST 343
AELE 18
N 65

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 16718/07 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 18 dicembre 2007

nuovo status: Pubblico

Oggetto: RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO affinché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati concernenti le modalità di adesione della Repubblica di Moldova, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Turchia e della Repubblica ucraina alla Comunità dell'energia e le relative modifiche del trattato che istituisce una Comunità dell'energia

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il [...].

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2007 (21.01)
(OR. en)**

16718/07

RESTREINT UE

**ENER 327
COWEB 306
RELEX 993
COEST 343
AELE 18
N 65**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 18 dicembre 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO affinché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati concernenti le modalità di adesione della Repubblica di Moldova, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Turchia e della Repubblica ucraina alla Comunità dell'energia e le relative modifiche del trattato che istituisce una Comunità dell'energia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2007) 1658 defin.

All.: SEC(2007) 1658 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.12.2007
SEC(2007)1658 definitivo

RESTREINT UE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

affinché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati concernenti le modalità di adesione della Repubblica di Moldova, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Turchia e della Repubblica ucraina alla Comunità dell'energia e le relative modifiche del trattato che istituisce una Comunità dell'energia

DECLASSIFIED

RELAZIONE

Il trattato della Comunità dell'energia è entrato in vigore il 1° luglio 2006. L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Serbia, la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) e la Comunità europea sono parti del trattato.

L'Ucraina, la Repubblica di Moldova e la Norvegia sono state accettate in qualità di osservatori e hanno presentato domanda per diventare parti del trattato della Comunità dell'energia. La Turchia, d'altra parte, nella sua qualità di osservatore, ha sempre dimostrato interesse ad aderire alla Comunità dell'energia una volta risolte le restanti questioni tecniche.

L'articolo 100 del trattato stabilisce che il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia può, all'unanimità dei suoi membri, approvare l'adesione di una nuova parte. Tuttavia occorre adattare alcune disposizioni del trattato che contengono riferimenti geografici o riguardano le istituzioni della Comunità dell'energia.

Il Consiglio dell'Unione europea, con la decisione 10781/07, ha approvato la disponibilità della Comunità europea ad avviare negoziati per l'adesione di questi quattro paesi, previa l'adozione di un mandato di negoziato. Il Consiglio dell'Unione europea ha inoltre convenuto che la Commissione è l'unica mediatrice nei negoziati a nome di tutte le parti.

Dopo la riunione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, svoltasi il 29 giugno 2007 in Montenegro, la Commissione europea ha presentato una relazione informale sulle intenzioni e sullo stato delle discussioni con i quattro paesi in questione. Il Consiglio ministeriale ha invitato la Commissione europea a "continuare a coordinare il processo di adesione".

Per quanto concerne la Repubblica di Moldova e l'Ucraina, la graduale convergenza verso i principi comunitari dei mercati interni del gas e dell'elettricità costituisce un obiettivo bilaterale (UE-Moldova and UE-Ucraina) già fissato nell'ambito della politica europea di vicinato. Su questa base i rapporti dell'UE con questi paesi prevedono già un sostegno attivo alle loro attività finalizzate al conseguimento di tale obiettivo del trattato della Comunità dell'energia.

Per l'Ucraina, il negoziato previsto sulle modalità di adesione al trattato che istituisce una Comunità dell'energia si svolgerà parallelamente ai negoziati tra l'UE e l'Ucraina su un nuovo accordo contrattuale bilaterale "rafforzato" concernente i rapporti nel settore energetico e in altri importanti settori strategici. La Commissione garantirà la coerenza di questi due processi.

Per la Repubblica di Moldova, il negoziato previsto sulle modalità di adesione al trattato che istituisce una Comunità dell'energia si svolgerà parallelamente ai negoziati con l'UE su un nuovo accordo contrattuale bilaterale "rafforzato" concernente i rapporti nel settore energetico e in altri importanti settori strategici. La Commissione garantirà la coerenza di questi due processi.

Per queste ragioni, la Commissione pubblica la raccomandazione allegata che costituisce il quadro di riferimento per la negoziazione da parte della Commissione dell'adesione della Repubblica di Moldova, della Norvegia, della Turchia e dell'Ucraina alla Comunità dell'energia e i relativi emendamenti del trattato che istituisce una Comunità dell'energia.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

affinché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati concernenti le modalità di adesione della Repubblica di Moldova, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Turchia e della Repubblica ucraina alla Comunità dell'energia e le relative modifiche del trattato che istituisce una Comunità dell'energia

La Commissione, alla luce di quanto precede, e

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea è parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia².
- (2) La Repubblica di Moldova, la Norvegia e l'Ucraina hanno inoltrato ufficialmente la richiesta di diventare membri della Comunità dell'energia e la Turchia ha a più riprese dimostrato il suo interesse ad aderire alla Comunità dell'energia non appena si saranno risolte le ultime questioni rimanenti.
- (3) Nella sua decisione n. 10781/07, il Consiglio dell'Unione europea ha confermato che la Comunità europea è pronta ad avviare i negoziati di adesione di questi paesi, previa adozione di un mandato di negoziazione.
- (4) Con decisione n. 10781/07 il Consiglio dell'Unione europea ha espresso il suo accordo sul fatto che la Comunità europea si adoperi affinché la Commissione sia accettata come unica negoziatrice a nome di tutte le parti presenti.
- (5) Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, nella riunione del 29 giugno 2007 svoltasi nel Montenegro, ha invitato la Commissione a continuare a coordinare il processo di adesione con la Repubblica di Moldova, la Norvegia, la Turchia e l'Ucraina.
- (6) Nel corso di tale riunione, il Consiglio ministeriale ha auspicato un processo di adesione rapido affinché l'Ucraina, la Norvegia e la Repubblica di Moldova aderiscano al trattato non appena soddisfatte le condizioni previste e ha invitato la Turchia a diventare non appena possibile membro a pieno titolo della Comunità dell'energia, possibilmente secondo lo stesso calendario.
- (7) Come rilevato dal Consiglio ministeriale, il processo di adesione della Repubblica di Moldova, della Norvegia, della Turchia e dell'Ucraina potrebbe richiedere la modifica del trattato della Comunità dell'energia per quanto riguarda gli aspetti di seguito indicati:
 - l'ambito geografico di cui al titolo III del trattato che istituisce una Comunità dell'energia;

² Decisione 2006/500/CE del Consiglio (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).

- lo statuto specifico di ogni parte richiedente;
 - il processo decisionale, ivi compreso, eventualmente, il meccanismo di risoluzione delle controversie;
 - i contributi finanziari di ciascuna parte.
- (8) Per quanto attiene in particolare la Repubblica di Moldova e l'Ucraina, la graduale convergenza verso i principi comunitari dei mercati interni del gas e dell'elettricità costituisce un obiettivo bilaterale (UE-Moldova and UE-Ucraina) già stabilito nell'ambito della politica europea di vicinato, delle partnership e degli accordi di cooperazione bilaterali conclusi con questi paesi. In base alla politica europea di vicinato, i rapporti dell'UE con questi due paesi prevedono già un sostegno attivo alle attività finalizzate alla graduale convergenza verso i principi dei mercati interni comunitari del gas e dell'elettricità,

Raccomanda:

che il Consiglio autorizzi la Commissione a negoziare, a nome della Comunità europea e nelle materie di sua competenza, le modalità di adesione della Repubblica di Moldova, della Norvegia, della Turchia e dell'Ucraina alla Comunità dell'energia e i relativi emendamenti del trattato che istituisce una Comunità dell'energia, nell'ambito delle direttive di negoziato allegate;

che, visto che a norma del trattato la Commissione condurrà questi negoziati a nome della Comunità europea, il Consiglio designi un comitato speciale che assisterà la Commissione in questo compito e

che il Consiglio pubblichi le direttive di negoziato allegate.

ALLEGATO

Direttive di negoziato per l'adesione della Repubblica di Moldova, della Norvegia, della Turchia e dell'Ucraina alla Comunità dell'energia e per i relativi emendamenti del trattato che istituisce una Comunità dell'energia

Il trattato della Comunità dell'energia è in vigore da oltre un anno. Per come è stato concepito, riflette la situazione specifica delle attuali parti contraenti, in particolare in termini di portata geografica e di prospettiva dell'Unione europea.

L'adesione di paesi che non condividono le stesse caratteristiche comporta inevitabilmente la necessità di rivedere le disposizioni del trattato che vanno modificate. In proposito, si precisa sin dall'inizio che il processo di negoziazione non dovrebbe alterare né i principi né l'impostazione del trattato esistente.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione dovrebbe mirare, nel corso dei negoziati, a modificare il trattato esistente nella misura minore possibile.

Preambolo

1) I principi contenuti nel preambolo rimangono validi. Tuttavia occorre tenere adeguatamente conto dell'esistenza di nuove parti aderenti al trattato. Lo statuto concesso ai nuovi membri del trattato dovrebbe essere stabilito in funzione della loro posizione particolare per quanto concerne il rispetto degli obblighi derivanti dal trattato. A questo proposito occorre riconoscere che la Norvegia, in quanto membro dello Spazio economico europeo, attua già l'*acquis* comunitario pertinente, e potrebbe beneficiare di uno statuto diverso da quello di parte contraente, a condizione che gli interessi fondamentali della Comunità europea siano tutelati.

Mercato regionale

2) L'allargamento della Comunità dell'energia alla Norvegia, alla Repubblica di Moldova e all'Ucraina ha un impatto significativo in termini di ambito geografico. L'estensione dell'ambito geografico avrà un impatto sugli Stati membri che risentono direttamente del funzionamento dei mercati del gas e dell'elettricità dei nuovi membri. Il preambolo e il titolo III dovrebbero rispecchiare questi elementi.

3) La modifica dell'area geografica di cui al punto 2) si rifletterà segnatamente sul titolo III del trattato. Effettivamente, mentre l'attuale situazione giustifica l'esistenza di un mercato regionale unico nell'Europa sudorientale, l'adesione di Norvegia, Ucraina, Turchia e della Repubblica di Moldova estende il mercato regionale al di là di tali frontiere. Sebbene il suo obiettivo sia dare impulso ai mercati integrati del gas e dell'elettricità, il trattato potrebbe tener conto della necessità di istituire più di un mercato regionale. La Commissione deve fare in modo che il titolo III continui ad essere d'applicazione dopo l'allargamento.

Processo decisionale/Contributi finanziari

4) L'aumento del numero delle parti incide sul processo decisionale e richiede probabilmente l'introduzione di disposizioni in materia di risoluzione delle controversie. La Commissione dovrebbe salvaguardare l'attuale posizione della Comunità europea in termini di influenza sul processo decisionale. In particolare, la Comunità deve mantenere la sua posizione attuale che le consente di essere la principale fonte di iniziativa nella Comunità dell'energia e che la tutela

da qualsiasi decisione contraria alla legislazione dell'UE. La Commissione deve inoltre garantire che le modifiche eventualmente introdotte nelle procedure decisionali lascino immutata questa situazione.

5) Per quanto riguarda le implicazioni di bilancio, la nuova tabella dei contributi dovrebbe tenere conto delle possibilità finanziarie delle nuove Parti di contribuire al bilancio nonché applicare la metodologia utilizzata per determinare gli attuali contributi (allegato IV del trattato della Comunità dell'energia).

Termini ultimi per l'attuazione dell'acquis/Deroghe

6) Il trattato stabilisce termini precisi per l'attuazione, ad opera delle parti del trattato, dei diversi elementi dell'acquis comunitario. È auspicabile che, al momento dell'adesione, la Repubblica di Moldova, la Norvegia, l'Ucraina e la Turchia siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal trattato e tutti gli atti vincolanti adottati dalle istituzioni della Comunità dell'energia, senza dimenticare, tuttavia, che le parti contraenti beneficiano di un periodo di transizione di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato. La Commissione dovrebbe mirare a negoziare la piena osservanza da parte degli aderenti degli obblighi derivanti dal trattato e di tutti gli atti giuridicamente vincolanti adottati dalle istituzioni della Comunità dell'energia, tenendo conto della flessibilità necessaria in termini di calendario, a condizione che i candidati all'adesione si impegnino in modo credibile ad attuare l'*acquis* obbligatorio.

Disposizione di carattere generale

Qualora la Commissione, nel corso dei negoziati, ritenga che una situazione particolare richieda la modifica di una disposizione del trattato che non è collegato a quanto sopra, dovrebbe rapidamente ottenere l'approvazione del comitato speciale designato dal Consiglio nell'ambito dei presenti negoziati.

Nel corso dei negoziati la Commissione rivolgerà particolare attenzione agli impegni assunti dai paesi candidati nell'ambito di eventuali accordi formali o politici con la Comunità europea o con la Commissione, nella misura in cui il mancato rispetto degli impegni sottoscritti potrebbe incidere sulle modalità di adesione alla Comunità dell'energia.